



**Nuovo decreto sugli imballaggi  
(*VerpackV*)  
in Germania**

**Importanti modifiche/restrizioni  
in vigore dal 01/01/2009  
(5a novella del decreto sugli imballaggi)**

A decorative header bar consisting of five colored rectangular blocks: a light green block, a photograph of a person in a green jacket pushing a cart full of cardboard boxes, a light blue block, a yellow block, and a darker green block.

## 1. Obblighi di ritiro e recupero per gli iniziatori della messa in circolo degli imballaggi per la vendita

### Obbligo di partecipazione al sistema duale

- I produttori/distributori che mettono in circolo per primi imballaggi pieni che poi rimangono presso il consumatore finale, sono tenuti a partecipare a un sistema duale
- Un sistema duale ("sistema") prevede che il relativo distributore garantisca e svolga periodicamente in tutto il suo territorio di competenza il ritiro gratuito di imballaggi usati e vuoti presso il consumatore finale privato.
- Ai sensi del decreto sugli imballaggi, il consumatore finale è colui che non rivende più la merce nella forma in cui essa gli è stata consegnata.
- I consumatori finali privati sono nuclei familiari e gruppi di persone equiparabili a cui sono destinati gli imballi (hotel, locali gastronomici, ospedali ...)



## 2. Obbligo di licenza

Produttori/confezionatori/distributori di merce  
sono soggetti all'obbligo di licenza  
= Iniziatori della messa in circolo degli imballaggi

### **Eccezione:**

Per gli imballaggi di servizio, per es.

borse della spesa,

stoviglie monouso,

sacchetti da panetteria,

carta da macelleria,

la licenza può venire conferita dal distributore precedente.



## 2 a Obbligo in caso di operazioni commerciali transfrontaliere

Area di pertinenza dell'obbligo di partecipazione

La consegna avviene sulla seguente base

- free delivered (DDU, CIF, DDP) = esportatore
- ex work (EXW, FOB, FAS) = importatore

L'area di pertinenza viene definita in base a chi ha la responsabilità giuridica per il prodotto al momento del passaggio del confine.



## 2 b Obbligo di licenza


Una prescrizione da parte delle organizzazioni del commercio in merito a quale sia il sistema duale dal quale acquisire la licenza è proibita dalla legislazione antimonopolio.

- Fattispecie di violazione amministrativa

### Marchi propri del commerciante

In presenza di determinati presupposti il conferimento della licenza da parte del commerciante è possibile.

- Il commerciante viene indicato come produttore sugli imballi
- Il commerciante è in possesso del diritto d'uso del marchio



### 3 Soppressione dell'alternativa dell'autosmaltimento

- Introduzione di una soluzione di settore, tuttavia in singole aree parziali non vi è ancora una regolamentazione definitiva (LAGA M37).
- L'obbligo di licenza decade se il produttore/il distributore fornisce merce a utenze equiparate, ai sensi del § 3 (11) del decreto sugli imballaggi, ai nuclei familiari privati e se il produttore/il distributore ritira gli imballi da lui messi in circolo presso questi soggetti e li consegna a proprie spese ad un centro di recupero.



### **3a Soppressione dell'alternativa dell'autosmaltimento**

Consumatori finali privati ai sensi di questo decreto sono nuclei familiari e utenze equiparabili a cui sono destinati gli imballaggi, in particolare

locali gastronomici, alberghi, mense, enti amministrativi, caserme, ospedali, istituti scolastici, enti di beneficenza, studi dei professionisti e tipici luoghi del settore culturale in cui si accumulano imballi vuoti, come cinema, teatri e musei, nonché le aree addette al tempo libero come campeggi, parchi giochi, stadi sportivi e autogrill. Utenze equiparabili ai sensi del periodo 2 sono inoltre aziende agricole e laboratori artigianali, i cui rifiuti possono venire eliminati al ritmo abituale delle abitazioni private mediante recipienti utilizzati anche per la raccolta domestica di carta, cartone, cartoncino e di altri imballaggi leggeri con capacità massima pari a 100 litri per ogni gruppo di materiali.

#### **Presupposti indispensabili**


- Certificazione da parte di un perito
- Creazione di una struttura di raccolta nell'ambito del settore
- Esclusione di promiscuità con imballaggi di vendita di altri settori o con imballaggi di trasporto/ sovrainballaggi ovv. imballaggi esterni



#### 4 Punti di raccolta ai sensi del § 3 (11) del decreto sugli imballaggi

- Struttura di raccolta riferita al singolo settore
- La nuova soluzione di settore

Il consumatore finale ai sensi di questo decreto è colui che non rivende la merce nella forma in cui gli è stata consegnata.







#### **4 Punti di raccolta ai sensi del § 3 (11) del decreto sugli imballaggi**

- Struttura di raccolta riferita al singolo settore**
- La nuova soluzione di settore**

Rilevamento della quota GMV tramite lo studio condotto da questa società o altro studio ufficialmente riconosciuto. Nel caso in cui il produttore o il distributore non dimostri di avere una struttura precisa di punti di raccolta. Se una parte degli imballi si accumula nei punti di raccolta di cui al § 3 (11) del decreto sugli imballaggi, il rilevamento della quota settoriale avviene in base a uno studio della GVM, dopo i debiti accordi contrattuali.

#### **Quota standard secondo lo studio della GVM:**

- l'11% di tutti gli imballaggi per la vendita nella soluzione di settore
- quota individuale nel sistema duale = detrazione, ma garanzia di raccolta/recupero separati al di fuori del sistema duale
- non occorre perizia, in quanto lo studio GVM è ufficialmente riconosciuto




#### **4 Punti di raccolta ai sensi del § 3 (11) del decreto sugli imballaggi**

- Struttura di raccolta riferita al singolo settore**
- La nuova soluzione di settore**

#### **Quota settoriale individuale :**

- per es. solo 20 kg – secchio per olive
  - per es. solo 10 kg – blocchi per imballo burro
- per es. 80% o fino al 100% soluzione di settore.

In caso di accordo su una quota settoriale individuale, è necessaria la presentazione di una perizia da parte di un commercialista/ revisore dei conti o di un perito.



**4 Punti di raccolta ai sensi del § 3 (11) del decreto sugli imballaggi**  
– **Struttura di raccolta riferita al singolo settore**  
– **La nuova soluzione di settore**



Vecchia soluzione autosmaltimento sull'esempio del materiale plastico

La soluzione dell'autosmaltimento ai sensi del decreto sugli imballaggi precedente alla novella entrata in vigore il 01/01/2009:

ritiro presso il punto vendita = solo lo 0,01% (Schlecker, supermercati DM ...)

il 100% degli imballaggi per la vendita finisce nel sistema duale

il 60% della quota di recupero viene realizzato tramite l'acquisto di quantità libere (contenenti materiali con altre qualità, per es. pellicole)



## **4 Punti di raccolta ai sensi del § 3 (11) del decreto sugli imballaggi**

- Struttura di raccolta riferita al singolo settore**
- La nuova soluzione di settore**

Regolamento successivo = soluzione di settore per tutte le tipologie di materiale

= punti di raccolta equiparabili al consumatore finale privato (§ 3 (11) del decreto sugli imball.)

Fondamentalmente con obbligo di partecipazione/di licenza

### **Eccezione**

A meno che sia dato quanto segue:

- struttura di raccolta autonoma (container)
- raccolta e smaltimento separati (ossia al di fuori del sistema duale)

Solo in tal caso

- esonero dall'obbligo di licenza/di partecipazione

Costi:

- inferiori rispetto a quelli del sistema duale (raccolta a domicilio degli imballaggi per la vendita usati)

Recipienti di racc:

- contenitore da max. 1,1 m<sup>3</sup> di capacità da svuotare al ritmo abituale delle abitazioni private nel settore delle piccole imprese (laboratori artigianali)



#### **4 Punti di raccolta ai sensi del § 3 (11) del decreto sugli imballaggi**

- Struttura di raccolta riferita al singolo settore**
- La nuova soluzione di settore**


La GVM (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung = Società per la ricerca di mercato nel campo degli imballaggi) ha elaborato una matrice di raccolta in base a gruppi di prodotto che ha validità generale nel settore dello smaltimento:

- il produttore e il distributore conoscono i loro prodotti che vengono suddivisi in gruppi
- le imprese di smaltimento conoscono questi punti di raccolta
- il collegamento avviene tramite lo studio della GVM
- secondo tale studio esistono in tutto 12 punti di raccolta e si distinguono 43 gruppi di prodotti



### 4 Punti di raccolta ai sensi del § 3 (11) del decreto sugli imballaggi

- Struttura di raccolta riferita al singolo settore
- La nuova soluzione di settore





LANDBELL®

## **5. Deposito di una dichiarazione di completezza presso la camera per l'industria e il commercio in caso di superamento dei limiti quantitativi annuali**

- > 80.000 kg vetro
- > 50.000 kg carta, cartone, cartoncino
- > 30.000 kg plastica (imballaggi leggeri)


L'obbligo di deposito della dichiarazione spetta al produttore/distributore

Controllo da parte di revisori dei conti, commercialisti, revisori contabili giurati o periti

In caso di quantità più ridotte occorre presentare la relativa documentazione probante se l'autorità esecutiva lo richiede.

Prima consegna della dichiarazione di completezza:

maggio 2009 per il periodo compreso tra il 05/04 e il 31/12/2008



## **6. Divieto di messa in circolo**

È vietata la consegna di imballaggi per la vendita privi di licenza a consumatori finali privati

In caso di violazione: multa fino ai 50.000 € per ogni articolo

## **7. Ritiro presso il punto vendita**


I produttori/distributori che nel luogo della consegna (punto vendita) ritirano imballaggi per la vendita con licenza/vuoti e li portano a proprie spese a un centro di recupero, possono farsi rimborsare le relative spese sostenute.





## 8. Decadimento/soppressione dell'obbligo di contrassegno

- per via dell'obbligo di partecipazione vincolante, il contrassegno non è più necessario
- l'obbligo di contrassegno rende più difficoltoso il passaggio tra i sistemi duali
- l'obbligo di contrassegno ostacola l'accesso al mercato
- diversi imballaggi all'interno dell'UE sono inaccettabili sia dal punto di vista economico sia da quello logistico



## 9. Diversi tipi di imballaggi – Definizioni ai sensi del decreto sugli imballaggi

### Imballaggi per la vendita § 6 in combinato disposto con § 3 (1) n. 2 del decreto sugli imballaggi

Si accumulano presso il consumatore finale e sono fundamentalmente soggetti all'obbligo di licenza, indipendentemente dal momento in cui un imballaggio di vendita pieno attraverso x stadi commerciali diventi rifiuto e giunga dopo lo svuotamento nel sistema di raccolta separata.

Fondamentalmente gli imballaggi vuoti non sono soggetti all'obbligo di partecipazione, bensì solo quelli pieni. A meno che l'imballaggio non venga riempito di prodotto nel luogo della consegna diventando dunque imballaggio di servizio = soggetto all'obbligo di licenza.

Esempi: borse della spesa, sacchetti da macelleria, sacchetti da panetteria, stoviglie monouso (salate pronte da consumare) ...



## 9. Diversi tipi di imballaggi – Definizioni ai sensi del decreto sugli imballaggi

Sull'esempio delle vaschette in alluminio

utilizzate e offerte sul mercato in modi diversi:

- la vaschetta in alluminio rimane presso il commerciante per il riempimento nel punto vendita = imballaggio di servizio = obbligo di partecipazione al sistema
- la vaschetta in alluminio è già piena e viene venduta attraverso il commerciante = tipico imballaggio per la vendita
- La vaschetta in alluminio come prodotto, per es. Come griglia per barbecue, non è soggetta all'obbligo di partecipazione
- Vaschetta in alluminio come sovraimballaggio = soggetta all'obbligo di licenza



## 9. Diversi tipi di imballaggi – Definizioni ai sensi del decreto sugli imballaggi

### Imballaggio da trasporto ai sensi del § 4 del decreto sugli imballaggi

Sono imballaggi che facilitano il trasporto di merci, proteggono le merci da danneggiamenti durante il trasporto o vengono utilizzati ai fini di garantire la sicurezza del trasporto e si raccolgono presso il distributore. Il produttore e il distributore sono tenuti a ritirare questi imballaggi dopo l'uso.

Rimangono presso il commerciante, per es. pallet, pellicole termoretraibili, scatoloni di grandi dimensioni, pellicole o sovrainballaggi (imballaggi per vino o acqua minerale da 6).

**In realtà:** gli imballaggi da trasporto rimangono in parte presso il consumatore finale (scatoloni di vino da 6, pellicole per il trasporto di acqua minerale) e diventano dunque imballaggi per la vendita.



## 9. Diversi tipi di imballaggi – Definizioni ai sensi del decreto sugli imballaggi

### Imballaggi da trasporto: ai sensi del § 4 del decreto sugli imballaggi

- In linea di principio il produttore è tenuto al ritiro, tuttavia in un sistema duale non sussiste un obbligo sistematico
- Possibilità di accordo bilaterale, meglio tuttavia procurarsi prima delle offerte in modo da confrontare i prezzi
- Di norma i commercianti detraggono dalla fattura lo 0,3 – 0,5% del prezzo.  
Confrontare i prezzi vale la pena, in quanto i ricavi dal recupero di carta, cartone, cartoncino (CCC) e pellicole sono tornati ad un livello piuttosto alto:

<u>€/ t : inizio 2008</u>	<u>€/t : 2008/2009</u>	<u>€/t : 2011</u>
CCC: 100,00 €	CCC: 5,00 €	CCC: 100,00 – 120,00/160,00 €
Pellicola: 400,00 €	Pellicola: 100,00 €	Pellicola 400,00 - 460,00 €
Qualità della pellicola: 90/10	Qualità della pellicola: 90/10	Qualità della pellicola: 90/10



## 9. Diversi tipi di imballaggi – Definizioni ai sensi del decreto sugli imballaggi

### Sovraimballaggi: ai sensi del § 5 del decreto sugli imballaggi

Imballaggi aggiuntivi che come tali diventano imballaggi per la vendita e che non sono necessari ai fini dell'igiene, della conservabilità o della protezione della merce da danno o da sporco per la consegna al consumatore finale.